

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3759

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GAMBINI, BERTONI, CALVI,  
NIEDDU e PARDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1999

---

Modifica alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia  
di rinnovo della licenza di porto d’armi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di colmare una preoccupante lacuna esistente in materia di rilascio del porto d'armi.

Come è noto, ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 89, per poter ottenere e per poter rinnovare la licenza di porto d'armi, è necessario dimostrare (per mezzo di un certificato medico) di essere in possesso di determinati requisiti psicofisici, requisiti che vengono stabiliti con decreto ministeriale dal Ministero della sanità. Quindi sia al momento della richiesta sia al momento della rinnovazione annuale è necessario presentare agli uffici medici competenti (indicati dal decreto ministeriale) il suddetto certificato medico.

Nella realtà, però, quelli che sembrerebbero controlli severi e puntuali stabiliti al fine di tutelare chi vuole possedere un'arma, ma soprattutto chi non vuole possederla, si risolvono in formalità meramente burocratiche.

Come è possibile allora garantire l'esistenza dei requisiti sia al momento della richiesta sia al momento del rinnovo? Il controllo *pro forma* per il rilascio della licenza, infatti, non rappresenta certo la garanzia di un benessere psicofisico e di un equilibrio mentale permanenti. Sono troppo frequenti le tragedie causate da persone sofferenti di disturbi mentali, comportamentali o della personalità o da parte di soggetti dipendenti da sostanze psicotrope, da alcool o da stupefacenti, che, nonostante siano (evidentemente) privi dei requisiti psicofisici necessari, possiedono il porto d'armi.

Può accadere che, a causa di una malattia neurologica o psichiatrica, oppure a causa dell'abuso di alcool o di stupefacenti, si perdano quella lucidità e quell'equilibrio considerati presupposti indispensabili per possedere ed eventualmente per usare un'arma.

Chi si preoccupa, allora, di controllare che i suddetti requisiti esistano e continuino a sussistere anche dopo uno, cinque, dieci o venti anni dal rilascio della licenza?

Per evitare il ripetersi di eventi tanto drammatici quanto assurdi è necessario risolvere questo grave problema. A tal fine il disegno di legge prevede che i possessori di armi siano sottoposti *periodicamente*, oltre che ai controlli di carattere medico e psichiatrico già previsti dai decreti ministeriali, ad un altro controllo, di carattere prettamente psichiatrico, effettuato da parte di un collegio medico (composto da tre medici) costituito presso l'ASL competente, e finalizzato ad accertare l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Sarà poi il Ministero della sanità a fissare, con decreto ministeriale, le modalità con cui dovrà svolgersi l'accertamento.

In questo modo, il disegno di legge, prevedendo un ulteriore controllo di carattere medico-psichiatrico, conferisce dignità legislativa a ciò che finora è stato sempre disciplinato con decreto ministeriale, proponendosi così l'importante obiettivo di far sì che il rilascio e la rinnovazione della licenza di porto d'armi non si risolvano più in un atto meramente burocratico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, è sostituito dal seguente:

«1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso difesa personale deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi di cui all'articolo 68 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 marzo 1989, n. 87, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis. - 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso difesa personale e ogni cinque anni dallo stesso rilascio, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al n. 5) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti.

2. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, la composizione del collegio e le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al comma 1».

